

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4665

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Disposizioni concernenti l'esercizio della professione
di massofisioterapista e la relativa formazione

Presentata il 3 febbraio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il massofisioterapista, operatore sanitario che possiede la necessaria formazione e le adeguate competenze per svolgere attività di riabilitazione, è una figura particolarmente diffusa in molti Paesi, basti pensare al *masseur* francese.

Anche in Italia è sempre esistito il massofisioterapista ed è anche grazie ad esso che si è verificata negli ultimi decenni una rapida espansione delle attività riabilitative, soprattutto in regime ambulatoriale.

Sin dalla sua istituzione, questa figura professionale ha avuto un importante sviluppo, come numero e capacità operativa, dando le migliori risposte terapeutiche alla crescente domanda dei pazienti. Solo in un secondo momento sono sorte ulteriori figure professionali (fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, terapisti psichiatrici, eccetera) che nel corso degli anni sono andate accrescendo e specializzando le proprie competenze.

Nel tempo il massofisioterapista ha saputo offrire anche una grande risposta lavorativa ai non-vedenti che hanno tratto indubbi valori positivi da questa attività, sia per loro stessi che per le qualità peculiari che hanno saputo applicarvi.

La formazione del massofisioterapista è sempre stata affidata alle regioni con un *curriculum* di due anni di corso da intraprendere dopo il completamento della scuola dell'obbligo: talvolta si è scelta la strada dei tre anni di corso. Tutto ciò ha consentito l'inserimento di migliaia di massofisioterapisti nel mondo della sanità. Ancor oggi, nonostante la grande confusione normativa alla quale la presente proposta di legge intende finalmente porre termine, alcune regioni proseguono in questa attività formativa e i diplomati trovano immediatamente un soddisfacente cammino lavorativo di fronte a loro.

Purtroppo negli anni dal 1995 al 1998 nel nostro Paese, con la definizione dei

curricula formativi e delle competenze professionali di nuovi operatori sanitari con laurea triennale, è prevalso l'errato concetto che il massofisioterapista non era più necessario.

In particolare, si affermò che il fisioterapista potesse svolgere, accanto alle sue peculiari competenze di carattere riabilitativo orientate a problematiche più complesse, anche le attività tradizionalmente affidate al massofisioterapista, che invece ha una formazione diversa, per certi versi un po' più semplice e anche dei costi salariali altrettanto diversi.

Allo stesso tempo — in una situazione in cui erano le regioni ad occuparsi della formazione professionale di tale figura — si cominciò ad affermare il principio che solo le università dovessero esercitare tali competenze, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza rispetto alla « domanda » del Servizio sanitario nazionale. In tale senso è stato sostenuto che tutti i massofisioterapisti esistenti dovessero essere « sanati » (come titolo e posizione professionale) al pari dei fisioterapisti, quasi nella volontà di cancellare persino il nome dell'operatore da riqualificare.

Al riguardo non furono prese in considerazione le numerose prese di posizione contrarie di regioni, strutture sanitarie, associazioni e società medico-scientifiche, tra cui quella della Società italiana di medicina fisica e riabilitazione, secondo cui la figura del massofisioterapista è indispensabile alla organizzazione del lavoro e alla ottimale erogazione delle prestazioni.

Nella definizione del progetto riabilitativo è il fisiatra l'unico specialista in grado di stabilire quali competenze siano utili nel trattamento delle persone affette da varie disabilità, tutto ciò in un'ottica di adeguatezza e di congruità rispetto al fine riabilitativo.

Si è finito in tale modo per svilire profondamente queste attività (perché non c'erano più operatori competenti e in qualche modo orgogliosi del proprio lavoro) pregiudicando fortemente il diritto alla salute di moltissimi disabili: attività

estremamente importanti sia sul piano quantitativo (circa l'80 per cento nelle strutture riabilitative ambulatoriali e il 30 per cento nelle strutture con degenza), che sul piano qualitativo, come testimoniano le evidenze scientifiche che comprovano la loro validità terapeutica e riabilitativa e la loro potenzialità nel prevenire esiti molto spesso invalidanti e nell'evitare ricoveri ospedalieri incongrui.

L'errore commesso è stato tanto macroscopico e grave da far sì che lo stesso Ministero della sanità, su grande pressione di tutto il mondo medico e scientifico, preparò una bozza di regolamento, condivisa da tutte le regioni, e che ebbe il parere positivo del Consiglio superiore di sanità in data 19 gennaio 2000.

Purtroppo la proposta, molto valida e condivisa, fu bloccata dalle pressioni operate da alcune categorie di operatori, che all'epoca furono vincenti, che miravano e mirano a concentrare solo su di sé tutto il mercato e tutte le competenze, con evidenti effetti deleteri sulla congruità e complessità delle attività da garantire ai cittadini e sulla misura del finanziamento di queste prestazioni.

L'effetto più pesante l'ha subito il Servizio sanitario nazionale, dovendo rinunciare negli anni successivi ad assumere in organico operatori di questa formazione e posizione professionale per affidare ad altri lo svolgimento delle attività di loro competenza (dato che veniva fatto scomparire il profilo nelle possibilità di selezione pubblica) ed essendo costretto ad affidare le medesime attività ad operatori più « costosi » e privi in parte della necessaria specifica formazione come i fisioterapisti. Le strutture private accreditate hanno giustamente continuato ad utilizzare questi operatori ma si pone comunque una esigenza di pariteticità e di omogeneità sul piano del costo delle prestazioni e del valore qualitativo delle stesse.

Peraltro la struttura tecnico-burocratica del Ministero della sanità (ora della salute) ha proseguito sul piano legale nella sua battaglia (del tutto incoerente e infondata) contro la « residua » presenza di scuole regionali di formazione per massofisioterapi-

sti, perdendo a tutti i livelli di giudizio e questo sta ulteriormente a dimostrare l'assoluta infondatezza della posizione sostenuta. Tale atteggiamento degli organi tecnici del Ministero della salute ha inoltre prodotto l'esclusione degli attuali massofisioterapisti dalle procedure e dagli obblighi di formazione permanente, precostituendo anche una situazione di oggettiva distorsione rispetto alla qualità complessiva che deve anche, in questo senso, essere garantita ai cittadini-utenti dei servizi pubblici e privati del settore.

È giunta l'ora di ripristinare una normativa completa e compiuta che consenta di utilizzare in tutto il Servizio sanitario nazionale questo operatore, dotato di una formazione congrua e solida, per rispondere al meglio alla domanda di salute e di riabilitazione, nel quadro del progetto riabilitativo individuale indicato dal fisiatra e come prevedono le linee guida ministeriali e tutta la normativa vigente.

Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Esercizio della professione di massofisioterapista).

1. Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che, in seguito a specifica formazione ed esclusivamente dietro prescrizione medica, esegue trattamenti sul corpo umano, allo scopo di prevenire le disabilità motorie e di migliorarne lo stato di benessere fisico.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono svolti con l'attuazione di tecniche manuali, con l'applicazione di prodotti per uso terapeutico e con l'utilizzo delle apparecchiature necessarie alla esecuzione delle terapie.

ART. 2.

(Contesto operativo).

1. Il massofisioterapista svolge la sua attività, nel contesto di programmi terapeutici, preventivi e riabilitativi, presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere nonché nei servizi socio-assistenziali, nelle strutture pubbliche e private operanti in area riabilitativa e preventiva e nelle strutture termali.

ART. 3.

(Contesto relazionale).

1. Il massofisioterapista opera esclusivamente in collaborazione con gli operatori professionalmente preposti all'intervento terapeutico, preventivo e riabilitativo, e in ogni caso sempre dietro prescrizione e supervisione di un medico.

ART. 4.

(Formazione professionale).

1. La formazione professionale del massofisioterapista è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, autorizzano le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private alla effettuazione dei relativi corsi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica del possesso, da parte del soggetto interessato, dei requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli istituti professionali di Stato « P. Colosimo » di Napoli, « Florio-Salamone » di Palermo, « T. Ardizzone Gioeni » di Catania e « A. Nicolodi » di Firenze, che svolgono formazione professionale per non vedenti, possono istituire i corsi di formazione per massofisioterapisti successivi al primo triennio di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Entro il 30 giugno di ogni anno i predetti istituti comunicano al Ministero della salute, Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, la situazione degli iscritti ai corsi di formazione nell'anno scolastico successivo, specificandone sia il numero totale, sia quello dei soggetti non vedenti, suddivisi per regione di residenza.

ART. 5.

(Attività).

1. Le attività del massofisioterapista sono rivolte alla cura della persona e sono esercitate solo previa specifica prescrizione medica. Tali attività ricadono nelle seguenti tipologie:

- a) intervento igienico-sanitario;

b) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Nell'ambito dell'intervento igienico-sanitario, il massofisioterapista svolge le seguenti funzioni:

a) attua piani di lavoro applicativi delle tecniche del massaggio e del recupero motorio, centrati sui bisogni del paziente e relativi alle manifestazioni patologiche degli organi di movimento;

b) attua le applicazioni di carattere terapeutico richiedenti l'utilizzo delle diverse forme di energia fisica;

c) attua interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza relative all'ambito della sua pratica professionale;

d) utilizza in modo appropriato prodotti di uso terapeutico e le apparecchiature elettromeccaniche previste nell'elenco delle apparecchiature autorizzate dal Ministero della salute.

3. Nell'ambito del supporto gestionale, organizzativo e formativo, il massofisioterapista svolge le seguenti funzioni:

a) utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante la pratica professionale;

b) collabora alla verifica della qualità del servizio prestato attraverso la sua pratica professionale;

c) concorre, nei confronti degli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;

d) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione professionale e frequenta corsi di aggiornamento.

4. Le competenze che il massofisioterapista deve possedere per poter esercitare le attività di cui al presente articolo sono indicate nell'allegato A annesso alla presente legge.

ART. 6.

(Organizzazione didattica).

1. Per l'accesso ai corsi di formazione in massofisioterapia di cui all'articolo 4 sono necessari il possesso del diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

2. I corsi di formazione, la cui frequenza è obbligatoria, hanno una durata biennale, per un numero complessivo di ore non inferiore a novecento per ciascun anno, e prevedono il rilascio di un diploma valido su tutto il territorio nazionale previo superamento di un esame finale a carattere teorico e pratico.

3. La didattica dei corsi di formazione è strutturata per moduli ed aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base, per lo sviluppo della motivazione, dell'orientamento professionale e per l'acquisizione teorica delle conoscenze di base, comune a tutti gli operatori sanitari che operano sulla persona;

b) un modulo professionalizzante, che fornisce le competenze specifiche del massofisioterapista attraverso l'effettuazione di esercitazioni e di tirocini.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego del massofisioterapista, possono prevedere, per un più immediato inserimento nell'attività lavorativa, moduli didattici riferiti a temi specifici, relativi sia a particolari tecniche di massaggio sia a strutture di riferimento locali. I moduli tematici sono costituiti da un massimo di duecento ore delle quali non più di cinquanta sono riservate ad insegnamenti teorici.

ART. 7.

(Materie di insegnamento).

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'articolo 6

sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area igienico-sanitaria;
- c) area tecnico-operativa.

2. Le singole materie rientranti nelle aree disciplinari di cui al comma 1 sono elencate nell'allegato B annesso alla presente legge.

ART. 8.

(Tirocinio).

1. I corsi di formazione prevedono un tirocinio guidato in misura non inferiore a cinquecento ore complessive.

2. Le attività di tirocinio sono svolte presso le strutture e i servizi nel cui ambito la figura professionale del massofisioterapista trova impiego.

3. Le strutture e i servizi di cui al comma 2 sono autorizzati con le procedure di cui all'articolo 4.

ART. 9.

(Apparecchiature utilizzabili).

1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce l'elenco delle terapie attuabili dal massofisioterapista e le apparecchiature che lo stesso può utilizzare nella sua attività. In sede di prima attuazione, tale elenco è riportato nell'allegato C annesso alla presente legge.

ART. 10.

(Norma transitoria).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 10 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 163 del 15 luglio 1998, sui corsi per massofisioterapisti non vedenti. I corsi già iniziati alla medesima data di entrata in vigore sono portati a termine ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità 10 luglio 1998.

ALLEGATO A.
(v. articolo 5, comma 4).

Elenco delle principali competenze proprie del massofisioterapista

1) Competenze tecniche:

a) in base alle proprie conoscenze e in collaborazione con altre figure professionali è in grado di attuare idonei piani di lavoro;

b) è in grado di utilizzare le metodologie di lavoro più comuni;

c) è in grado di curare la manutenzione delle apparecchiature utilizzate nella pratica professionale;

d) è in grado di interpretare la prescrizione medica e di:

1) effettuare tutte le manovre e le relative variazioni del massaggio terapeutico;

2) applicare terapie in trattamenti locali;

3) trattare le articolazioni ed effettuare il massaggio connettivale;

4) effettuare il massaggio nelle varie patologie;

5) praticare l'esercizio rieducativo in disabilità transitorie e minimali;

e) è in grado di preparare il paziente e la parte da trattare;

f) è in grado di dosare correttamente l'intervento;

g) è in grado di utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio.

2) Competenze cognitive:

a) conosce indicazioni e controindicazioni dei prodotti e delle apparecchiature che utilizza;

b) conosce le principali tipologie di pazienti e le problematiche connesse;

c) conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi, generici e specifici, relativi all'intervento;

d) conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi che possono insorgere nella sua attività;

e) conosce l'organizzazione dei servizi sanitari.

3) Competenze relazionali:

a) è in grado di interagire e di collaborare con il personale sanitario operante nelle varie fasi dell'intervento preventivo, terapeutico e riabilitativo;

b) è in grado di rapportarsi positivamente con il paziente, di comunicare e di rispondere ai problemi connessi con il trattamento massoterapico;

c) è in grado di condurre la propria attività con le dovute riserve e con la dovuta eticità;

d) è in grado, affiancandosi ai tirocinanti, di trasmettere i propri contenuti e le proprie esperienze professionali.

ALLEGATO B.
(v. articolo 7, comma 2).

Materie di insegnamento

1) Area socio-culturale, istituzionale e legislativa:

a) primo anno:

1) elementi di legislazione sanitaria e di organizzazione dei servizi;

2) elementi di diritto del lavoro - contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanitario;

3) protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

4) lingua inglese (corso di base);

b) secondo anno:

1) elementi di etica e di deontologia professionale;

2) elementi di igiene;

3) lingua inglese (terminologia tecnica).

2) Area igienico-sanitaria:

a) primo anno:

1) complementi di igiene;

2) anatomia e fisiologia;

3) patologia medica e chirurgica;

b) secondo anno:

1) elementi di chimica, di biochimica e di farmacologia;

2) neurologia;

3) ortopedia e traumatologia.

3) Area tecnico-operativa:

a) primo anno:

1) elementi di fisica;

2) massoterapia;

3) alimentazione e dietologia;

4) elementi di primo soccorso;

b) secondo anno:

- 1) complementi di fisica e di biofisica;
- 2) massoterapia;
- 3) tecnologia delle apparecchiature.

ALLEGATO C.
(v. articolo 9, comma 1).

Elenco delle terapie attuabili mediante apparecchiature
che il massofisioterapista può utilizzare nella sua pratica professionale

Termoterapia:

- a) ipertermia;
- b) radarterapia;
- c) marconiterapia;
- d) irradiazioni infrarosse e ultraviolette.

Idromassaggio

Idrochinesiterapia

Crioterapia

Correnti galvaniche

Bagni galvanici

Jonoforesi

Correnti diadinamiche

Ultrasuonoterapia

Sonodynator

Correnti eccitomotorie

Correnti faradiche ed esponenziali

Laserterapia

Magnetoterapia

Correnti di Kotz

PAGINA BIANCA

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0056530